

ConfesercentiNews

DICEMBRE 2011



Buon Natale

INFORMIAMO TUTTI GLI ASSOCIATI CHE
GLI UFFICI **CONFESERCENTI**
RIMARRANNO CHIUSI PER
LE FESTIVITA' NATALIZIE

DAL 23 DICEMBRE 2011
AL 8 GENNAIO 2012

Periodico di informazione
della Confesercenti Provinciale di Varese
Via Mercantini , 15 – Varese
Tel. 0332 810705
Fax 0332 811072
www.cat-confesercenti.va.it
confesercenti@cat-confesercenti.va.it

SOMMARIO:

- Campagna soci 2012
- Confesercenti informa
- Convenzioni
- Il Natale a Varese
- I corsi CONFESERCENTI

Le nostre sedi

Varese – tel. 0332 810705
Saronno – tel. 02 9609633
Gallarate – tel. 0331 771855
Legnano – tel. 0331 458829



Campagna associativa 2012

**PER I NUOVI SOCI GRATUITA
PER L'ANNO 2012**

Da 40 anni al servizio delle imprese



Cosa cambia per le imprese

Sgravi contributivi per i giovani in apprendistato, contratti di inserimento per le donne, regole più flessibili per part-time e telelavoro: le misure della Legge di Stabilità di interesse per le imprese

Disposizioni in materia di lavoro

APPRENDISTATO

“Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

Dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2016, nelle aziende fino a 9 dipendenti i contributi non sono dovuti per tre anni; dal quarto anno si versa il 10%. Nel vecchio regime i contributi per apprendistato, erano 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno, 10% per il terzo anno.

OCCUPAZIONE FEMMINILE

“Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Le imprese potranno beneficiare degli incentivi economici e normativi previsti per il contratto di inserimento se le lavoratrici assunte potranno dimostrare di essere state prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.

PAR-TIME

“Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.”

Mediante queste abrogazioni il legislatore ha inteso ripristinare il regime precedente alla legge 247/2007 in materia di clausole elastiche e flessibili. Queste abrogazioni debbono essere coordinate con le norme dei CCNL consolidate dal 2007 in avanti. Eliminato l'obbligo di convalida da parte della DPL dell'accordo di trasformazione del contratto a tempo pieno in part-time.

TELELAVORO

Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla lettera b), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

Detassazione e decontribuzione

“Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.”

Confermata la misura su detassazione e decontribuzione per i premi di produttività, applicabile anche alle intese di cui all'art. 8 della manovra di agosto, è riconosciuta in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi aziendali e territoriali sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale o territoriale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali operanti ai sensi della legge o degli accordi interconfederali.

Si fa quindi espresso riferimento ai contratti aziendali, territoriali e a quelli di cui all'articolo 8, cioè ai contratti collettivi di prossimità, e non più all'accordo interconfederale del 28 giugno.

Riduzione Irap

Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit sanitari*.

A partire dal 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre una deduzione IRAP delle somme erogate ai dipendenti correlate ad incremento della produttività, qualità ed efficienza organizzativa.

La norma precisa che gli effetti finanziari dell'agevolazione saranno esclusivamente a carico del bilancio della Regione, e che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico e le disposizioni in materia di incrementi di aliquote fiscali previsti per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Le somme tassate con aliquota agevolata in capo al dipendente diventerebbero deducibili, ai fini IRAP, in capo all'impresa. La misura è apprezzabile, ma l'utilizzo di questa possibilità da parte delle Regioni appare sensibilmente limitato dal fatto che non poche sono le Regioni con bilanci sanitari in difficoltà.

Nel manifesto delle imprese era stata invece espressa la necessità di proseguire in misura certa e significativa nella graduale eliminazione dell'Irap a partire dal costo del lavoro.

Credito d'imposta per il Mezzogiorno

“Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.”

E' prevista un'accelerazione della procedura di attuazione del credito di imposta per le nuove assunzioni nel mezzogiorno, previsto dal DL n. 70/2011. A tal fine la Conferenza Stato Regioni deve esprimersi entro 30 gg giorni dalla trasmissione del decreto attuativo della misura.

Obbligo di corrispondere il canone RAI? Quesito

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. Tale disposizione è stata interpretata dalla RAI nel senso di obbligare al pagamento del canone tutti coloro che detengono apparecchi che possano essere considerati “atti o adattabili” alla ricezione delle radioaudizioni. Sono stati ritenuti obbligati al pagamento del canone anche quei soggetti che detengono dispositivi video destinati agli usi più disparati, quali la visione di videocassette e DVD, o l'uso come monitor o pc, in particolare ai fini della proiezione di filmanti promozionali di prodotti all'interno di esercizi commerciali o di servizi all'interno delle corrispondenti attività (ad esempio agenzie di viaggio, ecc) pur senza utilizzarli per la ricezione dei programmi radiotelevisivi. L'espressione atti o adattabili non è più idonea ad identificare gli apparecchi utilizzati per usufruire dei servizi radiotelevisivi, poiché i mezzi tecnologici a disposizione degli utenti sono i più vari e hanno molteplici funzioni. Tutti i soggetti che hanno apparecchi con finalità estranee alla visione dei programmi RAI non dovrebbero corrispondere il canone. La CONFESERCENTI ha avviato un intervento necessario al fine di chiarire quale sia la corretta interpretazione della disposizione e se sia legittimo fare pagare il canone a soggetti che non usufruiscono in alcun modo dei servizi offerti dalla RAI. La richiesta è se esiste una procedura per non rendere più “adattabile” un apparecchio TV che viene usato per altri scopi.

PEC

la posta certificata
RINVIO PEC FINO AL 31.12.2011
SENZA SANZIONI

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 25.11.2011, n. 224402, invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011. Tale ritardo dovrà essere tollerato fino al 31.01.2012.



Varese
Centro Città
Confesercenti organizza

Eventi Natalizi

Dall'8 dicembre al 18 dicembre
Trenino di Natale

10 dicembre
Giro poni e fiabe natalizie

11 dicembre
Lettera a Babbo Natale
La carrozza di Babbo Natale

18 dicembre
La carrozza di Babbo Natale

16-17-18-23-24 dicembre
Circuito piccoli piloti



SERV.IM.
SERVIZI IMPRESA



COMUNICAZIONI

SIAE

Sono disponibili presso la Confesercenti i moduli per lo sconto all'abbonamento annuale SIAE che scade il 28 febbraio 2011, termine oltre il quale non si ha più diritto allo sconto previsto per gli operatori aderenti alla nostra Associazione che risulta pari al 30% della tariffa.

SALDI INVERNALI

Il periodo di vendite di fine stagione come deliberato dalla Regione Lombardia è con l'avvio dei saldi dal 5 gennaio 2012 per un massimo di sessanta giorni.

CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI

- Ottica ILOP – sconto del 30%
- Sicam attrezzature antincendio – sconto dal 10 al 15%
- Bielli Viaggi – sconti fino al 30%
- Pallacanestro Varese – sconto del 10%

Ulteriori convenzioni sul sito
www.cat-confesercenti.va.it

I corsi Confesercenti

E' DISPONIBILE IL NUOVO CALEDARIO DEI CORSI DI FORMAZIONE 2012

D.LGS 81/08

RSPP Sicurezza sul lavoro	16 ORE
PRONTO SOCCORSO 8 ore teorico 4 ore pratico	12 ORE
PRONTO SOCCORSO Rinnovo ogni 3 anni	4 ORE
ANTINCENDIO Basso rischio	4 ORE
ANTINCENDIO Medio rischio	8 ORE
ANTINCENDIO Alto rischio programmazione a gruppi	
RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	32 ORE

CORSI EX LIBRETTO SANITARIO

CORSI DI VETRINISTA

CORSI DI LINGUE INGLESE E SPAGNOLO

CORSI DI COMPUTER VARI LIVELLI

Si rende noto che a partire dal mese di gennaio sono aperte le iscrizioni ai corsi finanziati e cofinanziati. Se interessati alla partecipazione contattare Formaon / Confesercenti allo 0332 811522 per ulteriori informazioni Cristina Torres.

Si riaprono sempre a gennaio le iscrizioni ai corsi di tutor aziendali e i corsi di apprendistato professionalizzante in formazione totalmente aziendale.

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti.

FORMAON
Scuola di formazione per l'Impresa
COMMERCIO TURISMO SERVIZI

TEL. 0332 811522 FAX 0332 341864

www.formacon.org
formazione@formacon.org